REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale

Servizio Tecnico

FORNITURA DI TRATTORI AGRICOLI ISODIAMETRICI E RELATIVE ATTREZZATURE

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 277 DEL 23.11.2011

C.I.G. 358042435A

Progetto della fornitura ai sensi dell'art. 279 DPR n. 207/2010

Parte I

1. Relazione tecnico illustrativa

La Legge Regionale del 9 giugno 1999, n. 24 nell'istituire l'Ente Foreste della Sardegna, gli attribuisce, tra gli altri, i compiti di "amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale (…) curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione (…)" e di "provvedere all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, rimboschimento e rinsaldamento di terreni (…)".

Per svolgere tali funzioni istituzionali, L'Ente Foreste si avvale di un parco macchine ed attrezzature che in molti casi deve essere rinnovato ed in altri potenziato.

Da una recente ricognizione sulle diverse necessità di attrezzature, contemperata con le disponibilità in bilancio, è emersa l'esigenza di acquistare una tipologia di trattori di piccole dimensioni, isodiametrici, ma al contempo di potenza media, con alcune dotazioni di attrezzature basilari per l'attività in certi tipi di bosco assai diffusi nella realtà regionale, e comunque in grado di assicurare una buona versatilità di utilizzo.

Nell'intento di evitare il più possibile rischi di incompatibilità fra i trattori e le relative attrezzature si ritiene di prevedere un lotto unico, partecipando al quale i concorrenti dovranno offrire il "pacchetto" trattori-attrezzature abbinate praticamente pronto per l'uso e corredato di immatricolazioni.

Oggetto della gara è pertanto la fornitura di 5 trattori agricoli isodiametrici a guida reversibile con relativa attrezzatura abbinata come specificato più avanti.

L'appalto sarà aggiudicato tramite procedura aperta sopra soglia comunitaria e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Informazioni ai sensi dell’art. 26 comma 2 lett. b D.Lgs. n. 81/2008

Ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/08 l'obbligo di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) non si applica alle mere forniture di materiali e attrezzature.

La consegna della fornitura avverrà presso il piazzale di scarico dell’autoparco di uno dei Servizi Territoriali dell’Ente Foreste della Sardegna, rispondente alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; per piazzali di scarico che non hanno accesso diretto dalla strada pubblica, il percorso dall'ingresso del cantiere al luogo di scarico risulta essere privo di rischi ad eccezione di quelli indicati mediante apposita segnaletica.

Eventuali ulteriori istruzioni relative alla sicurezza verranno fornite alla ditta incaricata prima della consegna della fornitura.

3. Oneri complessivi

L’appalto ha per oggetto la fornitura di trattori agricoli isodiametrici e relative attrezzature, per un importo stimato messo a base dell’appalto pari a euro 429.750,00 oltre IVA da applicare secondo aliquota stabilita conformemente alla normativa italiana. Non ci sono oneri per la sicurezza.

4. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Capitolato tecnico)

Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale contiene l’esatta descrizione della fornitura oggetto dell’appalto e le caratteristiche minime richieste, pena l’esclusione.

La fornitura è costituita da tutti gli articoli sotto riportati.

Gli articoli offerti oggetto della fornitura dovranno pertanto, a pena di esclusione, corrispondere a quanto prescritto in misura minima nel presente capitolato tecnico, e ciò per quantità, dimensioni, forma e ogni altra caratteristica e requisito espressamente richiamati.

4.1. TRATTORI AGRICOLI ISODIAMETRICI A GUIDA REVERSIBILE CON RELATIVE ATTREZZATURE

DESCRIZIONE GENERALE:

Trattore di tipo agricolo isodiametrico (4 ruote motrici), dotato di cabina chiusa, sedile reversibile, sollevatore idraulico anteriore e posteriore, caricatore anteriore con benna. Deve rispettare la normativa di emissione in vigore al momento della pubblicazione del presente bando.

Abbinati al trattore offerto devono essere presenti le seguenti attrezzature: verricello forestale, cassoncino, lama livellatrice posteriore, decespugliatore a martelli; secondo le caratteristiche più avanti indicate.

Il tutto deve essere omologato e il trattore anche immatricolato.

Presenza certificato di conformità e manuale d’uso e manutenzione.

Trattore ed attrezzature devono essere assolutamente compatibili e pronti per l’uso.

Devono essere specificati i termini temporali di garanzia e le parti a cui la stessa è estesa.

Devono essere presenti almeno due centri di assistenza autorizzati nella Regione Sardegna.

Quantità: **5 unità**

Caratteristiche minime inderogabili del trattore

- Tipologia: trattore a 4 ruote motrici
- Motore: diesel, iniezione diretta, turbo con intercooler, almeno 4 cilindri raffreddato ad acqua
- Potenza massima (CE 97/68, ECE R120, 2000/25EC, ISO TR13396): compresa fra i 90 e 105 CV
- Potenza disponibile alla PTO: non inferiore a 75 CV
- Cambio sincronizzato (16 marce AV + 16 RM)
- Inversore di marcia sincronizzato
- Ruote isodiametriche
- Doppia trazione con innesto elettroidraulico
- Telaio integrale con ruote sterzanti
- Larghezza non superiore a 1,7 m (nell'allestimento proposto)
- Cabina di guida con aria condizionata
- Guida reversibile
- Bloccaggio integrale del differenziale (anteriore e posteriore in simultanea o solo posteriore)
- Sollevatore posteriore di cat. 2 con almeno 2000 kg di capacità di sollevamento alle rotule
- Parallele con terminale ad attacco rapido
- Terzo punto idraulico (con azionamento dal posto di guida) e meccanico
- Braccio laterale (tirante) destro idraulico (con azionamento dal posto di guida) e meccanico
- Sollevatore anteriore
- Altezza massima di ingombro inferiore ai 2,50 m
- Almeno 4 prese idrauliche a doppio effetto ed una ad effetto singolo opportunamente identificate con colori differenti
- Pompa olio servizi (distributori, sollevatori ecc) con capacità compresa fra 40 e 50 litri al minuto
- PTO posteriore a 540/750 giri/min oppure 540/540E giri/min
- PTO sincronizzata con l'avanzamento
- Gancio di traino da 6000 kg (cat c)
- Frenatura del rimorchio idraulica e solidale con quella del trattore
- Pneumatici con larghezza di almeno 320 mm
- Cerchio registrabile per variazione di larghezza
- Kit attrezzi (martello, tenaglia, chiavi principali)
- Immatricolazione inclusa
- Macchina completamente omologata
- Cabina chiusa, insonorizzata, sospesa, climatizzata

Attrezzatura da abbinare

1. **Caricatore frontale con benna**,
    - munito di sollevatore autolivellante meccanico,
    - dotazione di supporti meccanici o altri meccanismi di bloccaggio per eventuali operazioni di manutenzione sotto il sollevatore alzato.

2. **Verricello forestale –**
    - portato sull'attacco a tre punti cat. 2,
    - azionamento elettroidraulico,
    - forza di tiro massima almeno 6000 kg,
    - monotamburo il cui diametro deve essere almeno 250 volte il diametro del filo elementare della fune proposta,
    - frizione multi disco (almeno tre),
    - carrucola di uscita fune in posizione alta e ventrale,
    - almeno m 110 di fune adeguata alla forza di tiro con coefficiente di sicurezza uguale a 1,5,
    - giunto cardanico in grado di sopportare la potenza massima trasmessa dalla PTO (in relazione al trattore cui il verricello è proposto abbinato),
    - attrezzature per l'aggancio dei tronchi (10 ganci cocker per catene da 7 e 8 mm, 10 catene con maglia quadrata da 7 mm e 250 cm di lunghezza, 2 capichiusi da 6000 kg riferiti ad anello semplice, 2 carrucole da 6000 kg all'anello di aggancio),
    - rete di protezione.
3. **Cassoncino (o gabbia o paletta) –**
    - con attacchi per sollevatore di cat. 2,
    - leva per lo scarico manuale,
    - di robusta esecuzione per il carico di legna da ardere, ghiaia, pietre,
    - larghezza 1,60 – 1,70 m,
    - portata compresa fra 1200 e 1500 kg (sponde su tre lati, lato opposto al lato attacco senza sponda per consentire carico di materiali a sfioro in retromarcia).
4. **Lama livellatrice posteriore –**
    - esecuzione robusta (tipo pesante)
    - rotazione idraulica,
    - martinetto sovradimensionato,
    - rinforzi contro la deformazione,
    - larghezza della lama 2,20 m,
    - lama di lavoro intercambiabile realizzata in acciaio di durezza HB 450 o superiore.
5. **Decespugliatore a martelli –**
    - larghezza ingombro circa 1,60 e comunque non eccedente 1,7 m,
    - utilizzo con guida retroversa,
    - diametro massimo di triturazione almeno 15 cm,
    - rotore con martelli a scomparsa, azionato da almeno 4 cinghie,
    - peso minimo 800 kg e massimo 1200 kg,
    - giunto cardanico da 110 cm (misurati a giunto completamente chiuso).

Parte II

SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 1

Forma del contratto

Il contratto è stipulato in forma pubblico-amministrativa. Le relative spese di registrazione e bollo sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 2

Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo della garanzia è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti.

La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 38 5, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia per l'esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.

Art. 3

Direttore dell'esecuzione

L'Ente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento, che potrà avvalersi di un assistente al quale saranno affidare per iscritto, una o più delle attività di propria competenza.

L’esecutore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali sulla base delle direttive ed istruzioni impartite dal direttore dell’esecuzione.

Art. 4

Termini di consegna

Le consegne dovranno avvenire entro il termine di 90 giorni consecutivi naturali.

Il suddetto termine decorre dalla data di stipulazione del contratto o di approvazione qualora lo stesso sia espressamente sottoposto a condizione sospensiva.

Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 8 del presente atto.

La consegna si intende eseguita con la consegna delle attrezzature presso il luogo di consegna indicato al successivo articolo 6.

L’impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall’Amministrazione.

L’evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all’Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l’impresa è soggetta alle penalità previste dall’art. 8 per gli eventuali ritardi sull’esecuzione della fornitura. Le istanze delle imprese tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione. Non giustificano lo spostamento dei termini e pertanto non verranno prese inoltre in considerazione comunicazioni o richieste di chiarimenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l’interruzione dell’attività dell’impresa per ferie e/o festività, le quali pertanto non verranno prese in considerazione.

Il protrarsi del ritardo per fatti dell’impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza è potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l’esecuzione della procedura in danno. La risoluzione contrattuale determinerà l’incameramento della cauzione.

Art. 5

Modalità delle consegne

Ai sensi dell’art. 4 della L. 136/2010, la bolla di consegna delle attrezzature deve essere integrata anche del numero di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi.

La stazione appaltante pertanto, tramite dipendenti incaricati, verificherà all’atto di consegna la completezza delle bolle anche riguardo ai dati sopra esposti.

Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti i colli ed i pesi, nonché gli estremi del contratto al quale la fornitura si riferisce nonché i certificati e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente.

Sui colli deve essere indicata l'impresa mittente e sommariamente il contenuto.

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini destinatari indicati in contratto.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati alla verifica di conformità, a tutto danno dell'impresa.

Art. 6

Luogo di consegna

Le consegne dovranno avvenire presso l'autoparco di uno dei Servizi Territoriali dell'Ente Foreste della Sardegna come concordato in sede di stipula del contratto.

Art. 7

Tutela dei lavoratori

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 8

Penalità nell'esecuzione

In caso di ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, ferma l'eventuale responsabilità penale e salvo il risarcimento dell'ulteriore danno, è soggetto a penalità, in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di inesatta esecuzione, ovvero non conformità del bene fornito o del servizio prestato a quanto previsto dal contratto l'operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2% dell'importo contrattuale. Nel comunicare l'irrogazione della sanzione, il direttore dell'esecuzione/Responsabile del procedimento, inviterà, per iscritto, il fornitore ad adeguare la propria prestazione assegnando all'uopo un termine congruo.

Qualora l'applicazione complessiva delle penali determini un importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, è avviata la procedura per la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri contratti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente.

PARTE III
VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Art. 9
Verifica di conformità

La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto.
Il direttore dell'esecuzione procederà a verificare la regolare esecuzione della fornitura, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e secondo le modalità previste dal presente atto.

Art. 10
Oneri per le operazioni di verifica di conformità

Le operazioni necessarie alla verifica di regolare esecuzione sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica i mezzi necessari ad eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Art. 11
Luogo e tempo delle operazioni di verifica

I controlli verranno effettuati presso l'autoparco dell'Ente dove è avvenuta la consegna entro 20 giorni dalla stessa data di consegna.
La verifica di conformita' e' conclusa entro il termine di giorni 10.
Qualora le operazioni dovessero prolungarsi rispetto al termine previsto, il direttore dell'esecuzione (soggetto incaricato della verifica di conformità) trasmetterà formale comunicazione all'esecutore, con l'indicazione delle cause del ritardo e dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformita'.

Art. 12
Procedimento di verifica

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.
Il direttore dell'esecuzione procederà a verificare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalita', termini e prescrizioni del contratto, nonchè nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Si verificherà

inoltre che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica fissa il giorno del controllo definitivo e ne dà tempestivo avviso all'esecutore, affinché quest'ultimo possa intervenire.
Della verifica di conformità é redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore e degli assistenti dell'esecuzione.
Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 13
Certificato di verifica di conformità

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il termine di esecuzione contrattuale, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, gli eventuali verbali in corso di esecuzione, il verbale di controllo definitivo, l’importo totale da pagare all’esecutore.
E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento.

PARTE IV

Art. 14

Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa

L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia del prodotto indicato nell'offerta, o comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di effettiva consegna.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

Art. 15

Obblighi di cui alla Legge 136/2010

L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l’appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori e i liberi professionisti) per l’esecuzione del contratto d’appalto, mediante produzione dei contratti o dei relativi stralci contenenti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

Art. 16

Varianti in corso di esecuzione

Sono ammesse variazioni al contratto nei casi previsti dall’art. 311 del DPR n. 207/2010.

Art. 17

Liquidazione e pagamento dei corrispettivi

La fattura relativa ai corrispettivi dovuti dovrà essere presentata a seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità relativo alle prestazioni oggetto dell’appalto.

I corrispettivi saranno liquidati entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento, previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva dell’impresa.

Emesso il certificato di conformità ed effettuato il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell’ esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Art. 18

Foro competente

Per ogni controversia sarà competente unicamente il foro di Cagliari, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.

Il Responsabile del Procedimento

Alberto Masci

Il Direttore del Servizio

Antonio Casula